

Sentenza n. 97 del 17 aprile 2013 (ud 16 aprile 2013) - della Commiss. Trib. Prov., Reggio Emilia, Sez. III - Pres. Marco Montanari - Rel. Marco Montanari

Ricorso in Commissione tributaria - Inoltro alla controparte - Utilizzo sistema postale - Art. 22, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Costituzione in giudizio del ricorrente - Termine - Decorrenza - Data di invio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

TERZA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

MONTANARI MARCO - Presidente e Relatore

LANZONI CARLO - Giudice

ROMITELLI BRUNO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 755/12

depositato il 18/09/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2012

contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI REGGIO EMILIA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

terzi chiamati in causa:

AG.RISCOSS. REGGIO EMILIA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

VIA FRATELLI MANFREDI, 6 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE

difeso da:

(...) 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE

Svolgimento del processo

1- Il sig. (...) ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, e nei confronti di Equitalia Centro s.p.a., quale Agente della Riscossione, contro una cartella di pagamento portante iscrizione a ruolo di iva, irap, irpef, relative sanzioni ed interessi, dovuti a seguito di avviso di accertamento non opposto e pertanto divenuto definitivo; ammontare della materia del contendere, ai fini della nota spese, Euro 218.586.

2- Il Ricorrente si duole, con articolato ricorso, di una serie di vizi propri attinenti l'impugnata cartella, di cui chiede l'annullamento, e che si possono sintetizzare in tre filoni: illegittimità della notifica, tardività della sua emissione, incompletezza dei dati riportati.

3- L'Agenzia delle Entrate e l'Agente della Riscossione si costituiscono in giudizio con controdeduzioni con cui ribadiscono la legittimità del proprio operato e chiedono il rigetto del ricorso; in particolare l'Agenzia eccepisce la tardività della costituzione in giudizio del Ricorrente, ai sensi dell'art.22, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992; sul punto ribatte con memoria il Ricorrente deducendo di essersi costituito nei termini, cioè entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte dell'Agenzia.

4- All'udienza dibattimentale le Parti si riportano alle loro doglianze scritte.

Motivi della decisione

5-Va esaminata, pregiudizialmente, l'eccezione di tardiva costituzione dedotta dall'Agenzia; la norma su richiamata così dispone Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del c.p.c. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale"; questo Giudice è ben a conoscenza dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione in ordine a quale sia il termine a quo per conteggiare i trenta giorni, se la data di spedizione del ricorso o la data di ricezione dello stesso, rifacendosi rispettivamente a sent.2004/202621 (u1) e a sent.2008/12185 (u2), che valorizzano, come termine a quo, il primo, la data di spedizione ed, il secondo, la data di ricezione del ricorso; questo Giudice ritiene di dover aderire al primo orientamento, anche se per motivi diversi da quelli espressi in motivazione della sentenza richiamata e di cui in nota; invero non va dimenticato che l'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che "La spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate"; insomma nel caso il Ricorrente utilizzi il servizio postale per la presentazione del ricorso il ricorso deve intendersi proposto nella data di spedizione della raccomandata e da tale data di proposizione comincia a decorrere il termine dei trenta giorni; insomma, sillogisticamente, deve concludersi che i trenta giorni, per la costituzione in giudizio, decorrono dalla spedizione della raccomandata con cui si inoltra il ricorso; facendo ora applicazione di questo principio alla fattispecie dedotta in giudizio deve affermarsi la tardività della costituzione in giudizio del Ricorrente; infatti dagli atti di causa risulta che il ricorso è stato inoltrato tramite il servizio postale il 3 luglio 2012 e che il Ricorrente si è costituito in giudizio il 18 settembre 2012; ora, tenendo conto dei termini di sospensione feriale, la costituzione doveva avvenire, a pena di inammissibilità, entro il 17 settembre 2012; a ciò consegue la sua tardività e l'inammissibilità del ricorso; le spese di giudizio liquidate come da dispositivo a favore dell'Agenzia delle Entrate seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso; le spese di giudizio si liquidano in Euro 2.800,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate mentre si compensano per l'Agente della Riscossione.

Reggio Emilia il 16 aprile 2013.